

BOZZE DI STAMPA
19 gennaio 2015
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni in materia di elezione della Camera
dei deputati (1385)**

EMENDAMENTI

TOMO X

ARTICOLO 1

Dall'emen. 1.20005/1 all'emen. 1.8

1.20005/1

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 1 a 25.

1.20005/2

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/3

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.20005/4

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.20005/5

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.20005/6

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/7

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/8

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20005/9

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/10

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/11

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/12

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 2 a 25.

1.20005/13

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20005/14

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.20005/15

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 2, capoverso «1-bis.», sopprimere il primo periodo.

1.20005/16

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 2, capoverso «1-bis.», sopprimere il secondo periodo.

1.20005/17

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 3 a 25.

1.20005/18

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20005/19

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

1.20005/20

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/21

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20005/22

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.20005/23

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20005/24

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.20005/25

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

1.20005/26

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 4 a 25.

1.20005/27

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20005/28

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

1.20005/29

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere i primi due periodi.

1.20005/30

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/31

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il primo periodo.

1.20005/32

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/33

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il secondo periodo.

1.20005/34

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il terzo periodo.

1.20005/35

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 5 a 25.

1.20005/36

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20005/37

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

1.20005/38

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 6 a 25.

1.20005/39

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20005/40

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 6.

1.20005/41

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 7 a 25.

1.20005/42

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20005/43

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 7.

1.20005/44

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 1.

1.20005/45

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20005/46

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/47

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 2.

1.20005/48

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 8 a 25.

1.20005/49

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 8 e 9.

1.20005/50

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 8.

1.20005/51

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 8, sopprimere la lettera a).

1.20005/52

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 8, sopprimere la lettera b).

1.20005/53

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 9 a 25.

1.20005/54

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 9 e 10.

1.20005/55

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 9.

1.20005/56

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

1.20005/57

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere a) e c).

1.20005/58

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera a).

1.20005/59

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere b) e c).

1.20005/60

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera b).

1.20005/61

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b), sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/63

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b), sopprimere il primo e secondo periodo.

1.20005/64

CANDIANI

*All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere i periodi primo e terzo.*

1.20005/66

CANDIANI

*All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo periodo.*

1.20005/68

CANDIANI

*All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.20005/70

CANDIANI

*All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo periodo.*

1.20005/72

CANDIANI

*All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il terzo periodo.*

1.20005/74

CANDIANI

*All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere
la lettera c).*

1.20005/75

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 10 a 25.

1.20005/76

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 10 e 11.

1.20005/77

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 10.

1.20005/78

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 11 a 25.

1.20005/79

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 11 e 12.

1.20005/80

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 11.

1.20005/81

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 12 a 25.

1.20005/82

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 12 e 13.

1.20005/83

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 12.

1.20005/84

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere la lettera a).

1.20005/85

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere la lettera b).

1.20005/86

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b), sopprimere il numero 6-bis).

1.20005/87

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b), numero 6-bis), sopprimere la lettera a).

1.20005/88

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b), numero 6-bis), sopprimere la lettera b).

1.20005/89

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b), sopprimere il numero 6-ter).

1.20005/90

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b), numero 6-ter), sopprimere la lettera a).

1.20005/91

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b), numero 6-ter), sopprimere la lettera b).

1.20005/92

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 13 a 25.

1.20005/93

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 13 e 14.

1.20005/94

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 13.

1.20005/95

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere da a) a c).

1.20005/96

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a), b) e d).

1.20005/97

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e b).

1.20005/98

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a), c) e d).

1.20005/99

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e c).

1.20005/100

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e d).

1.20005/101

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera a).

1.20005/102

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b), c) e d).

1.20005/103

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b) e c).

1.20005/104

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b) e d).

1.20005/105

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera b).

1.20005/106

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere c) e d).

1.20005/107

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera c).

1.20005/108

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera d).

1.20005/109

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 14 a 25.

1.20005/110

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 14 e 15.

1.20005/111

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 14.

1.20005/112

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere a) e b).

1.20005/113

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere a) e c).

1.20005/114

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera a).

1.20005/115

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere b) e c).

1.20005/116

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera b).

1.20005/117

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/118

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo, il secondo e il quarto periodo.

1.20005/119

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere i primi due periodi.

1.20005/120

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20005/121

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/122

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20005/123

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo periodo.

1.20005/124

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20005/125

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/126

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20005/127

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo periodo.

1.20005/128

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/129

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il terzo periodo.

1.20005/130

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il quarto periodo.

1.20005/131

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera c).

1.20005/132

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere il primo periodo.

1.20005/133

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 15 a 25.

1.20005/134

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 15 e 16.

1.20005/135

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 15.

1.20005/136

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/137

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo, il secondo e il quarto periodo.

1.20005/138

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/139

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20005/140

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/141

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20005/142

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo periodo.

1.20005/143

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20005/144

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/145

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20005/146

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/147

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/148

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/149

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/150

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 16 a 25.

1.20005/151

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 16 e 17.

1.20005/152

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 16.

1.20005/153

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere il periodo da: «L'elettore» fino a: «prescelta».

1.20005/154

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere il periodo da: «Può anche» fino a: «del candidato».

1.20005/155

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 17 a 25.

1.20005/156

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 17 e 18.

1.20005/157

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 17.

1.20005/158

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi da 1 a 3.

1.20005/159

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.20005/160

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20005/161

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/162

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1.20005/163

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20005/164

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 4.

1.20005/165

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.

1.20005/166

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20005/167

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20005/168

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2 e 4.

1.20005/169

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 2.

1.20005/170

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20005/171

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 3.

1.20005/172

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 4.

1.20005/173

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 18 a 25.

1.20005/174

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 18 e 19.

1.20005/175

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 18.

1.20005/178

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, sopprimere il capoverso «Art. 83».

1.20005/179

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 1 a 7.

1.20005/180

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20005/181

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/182

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 1.

1.20005/183

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 1) a 7).

1.20005/184

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.20005/185

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1.20005/186

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 1).

1.20005/187

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 1), sopprimere il primo periodo.

1.20005/188

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/189

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 2) a 8).

1.20005/190

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1.20005/191

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.20005/192

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 2).

1.20005/193

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 3) a 8).

1.20005/194

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1.20005/195

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1.20005/196

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 3).

1.20005/197

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 4) a 8).

1.20005/198

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

1.20005/199

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 4) e 5).

1.20005/200

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 4).

1.20005/201

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20005/202

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/203

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/204

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il primo periodo.

1.20005/205

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20005/206

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/207

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/208

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20005/209

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/210

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/211

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20005/212

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/213

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il quarto periodo.

1.20005/214

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/215

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20005/216

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

1.20005/217

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il quinto periodo.

1.20005/218

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/219

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/220

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 5) a 8).

1.20005/221

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

1.20005/222

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 5) e 6).

1.20005/223

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 5).

1.20005/224

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «50».

1.20005/225

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «49».

1.20005/226

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «48».

1.20005/227

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «47».

1.20005/228

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «46».

1.20005/229

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «45».

1.20005/230

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6), 7) e 8).

1.20005/231

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

1.20005/232

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6) e 8).

1.20005/233

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 6).

1.20005/234

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 7) e 8).

1.20005/235

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 7).

1.20005/236

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 8).

1.20005/237

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i primi dieci periodi.

1.20005/238

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/239

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i primi due periodi.

1.20005/240

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il primo periodo.

1.20005/241

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

1.20005/242

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/243

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/244

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.

1.20005/245

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/246

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/247

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal quarto all'ultimo.

1.20005/248

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/249

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il quarto periodo.

1.20005/250

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal quinto all'ultimo.

1.20005/251

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20005/252

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il quinto periodo.

1.20005/253

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal sesto all'ultimo.

1.20005/254

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20005/255

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il sesto periodo.

1.20005/256

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal settimo all'ultimo.

1.20005/257

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi settimo e ottavo.

1.20005/258

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il settimo periodo.

1.20005/259

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dall'ottavo all'ultimo.

1.20005/260

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi ottavo e nono.

1.20005/261

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'ottavo periodo.

1.20005/262

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/263

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal nono all'ultimo.

1.20005/264

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi nono e decimo.

1.20005/265

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il nono periodo.

1.20005/266

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/267

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi decimo e undicesimo.

1.20005/268

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il decimo periodo.

1.20005/269

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/270

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'undicesimo periodo.

1.20005/271

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/272

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 2 a 8.

1.20005/273

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20005/274

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20005/275

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.20005/276

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/277

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/278

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20005/279

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/280

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/282

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo, terzo e quarto.

1.20005/284

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/286

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20005/288

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20005/289

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/291

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/293

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/295

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/296

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/298

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/299

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/300

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 3 a 8.

1.20005/301

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20005/302

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20005/303

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 3.

1.20005/304

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/305

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20005/306

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quarto.

1.20005/307

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quinto.

1.20005/308

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, quarto e quinto.

1.20005/309

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/310

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/311

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/312

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20005/313

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20005/314

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/315

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/318

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20005/319

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, terzo e quinto.

1.20005/322

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/324

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo, il quarto e il quinto periodo.

1.20005/326

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20005/328

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il quinto periodo.

1.20005/329

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.20005/330

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20005/331

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/332

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/333

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/334

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/335

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/336

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/337

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/338

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/339

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/340

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/341

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1.20005/342

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 4 a 8.

1.20005/343

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.20005/344

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 7.

1.20005/345

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 8.

1.20005/346

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20005/347

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 6 e 7.

1.20005/348

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 6 e 8.

1.20005/349

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 6.

1.20005/350

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 7 e 8.

1.20005/351

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 7.

1.20005/352

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 8.

1.20005/353

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4.

1.20005/354

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.20005/355

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/356

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 5 a 8.

1.20005/357

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1.20005/358

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 6 e 8.

1.20005/359

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20005/360

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 7 e 8.

1.20005/361

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 7.

1.20005/362

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 8.

1.20005/363

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 5.

1.20005/364

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/365

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20005/366

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/367

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/368

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/369

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20005/370

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20005/371

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/372

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/373

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/374

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/377

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20005/378

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/379

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/381

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/382

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/383

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/384

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/385

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/386

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 6 a 8.

1.20005/387

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.20005/388

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20005/389

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6 e 8.

1.20005/390

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 6.

1.20005/391

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20005/392

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/393

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/394

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere gli ultimi due commi.

1.20005/395

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20005/396

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 7.

1.20005/397

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il penultimo comma.

1.20005/398

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 8.

1.20005/399

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere l'ultimo comma.

1.20005/400

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, sopprimere il capoverso «Art. 83-bis».

1.20005/401

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», sopprimere il comma 1.

1.20005/402

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 1) a 4).

1.20005/403

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i primi quattro numeri.

1.20005/404

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.20005/405

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i primi tre numeri.

1.20005/406

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

1.20005/407

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1.20005/408

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i primi due numeri.

1.20005/409

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1.20005/410

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 3).

1.20005/411

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 4).

1.20005/412

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 1).

1.20005/413

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere i primi due periodi.

1.20005/414

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/416

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/418

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo periodo.

1.20005/419

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/420

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/422

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/423

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/424

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/425

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/426

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 2) a 5).

1.20005/427

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi 4 numeri.

1.20005/428

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1.20005/429

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 5).

1.20005/430

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.20005/431

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

1.20005/432

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 4).

1.20005/433

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 5).

1.20005/434

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 2).

1.20005/435

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/436

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal primo al quarto periodo.

1.20005/437

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quarto.

1.20005/438

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quinto.

1.20005/439

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/440

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal primo al terzo periodo.

1.20005/441

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/443

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20005/444

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i primi due periodi.

1.20005/445

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/446

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20005/447

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e quinto.

1.20005/448

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il primo periodo.

1.20005/449

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20005/450

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal secondo al quinto periodo.

1.20005/451

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20005/452

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/453

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo e quinto.

1.20005/455

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/456

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/459

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo e il quinto periodo.

1.20005/460

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/461

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/463

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20005/465

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/466

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/467

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/469

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/470

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quarto periodo.

1.20005/471

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/472

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quinto periodo.

1.20005/473

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi tre numeri.

1.20005/474

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 3) a 5).

1.20005/475

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1.20005/476

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1.20005/477

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 5).

1.20005/478

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 3).

1.20005/479

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i primi due periodi.

1.20005/480

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/482

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/483

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il primo periodo.

1.20005/484

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/485

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/487

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/488

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/489

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/490

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/491

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi due numeri.

1.20005/492

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 4) e 5).

1.20005/494

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 4).

1.20005/495

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/496

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/497

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/498

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il primo periodo.

1.20005/499

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/500

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/501

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/502

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/503

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/504

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/505

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20005/506

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/507

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il quarto periodo.

1.20005/508

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20005/509

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20005/510

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il quinto periodo.

1.20005/511

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/512

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal sesto all'ottavo.

1.20005/513

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20005/514

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il sesto periodo.

1.20005/515

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/516

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi settimo e ottavo.

1.20005/517

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il settimo periodo.

1.20005/518

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/519

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere l'ottavo periodo.

1.20005/520

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/521

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 5).

1.20005/522

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo numero.

1.20005/523

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il primo periodo.

1.20005/524

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/525

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/526

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/527

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», sopprimere il comma 2.

1.20005/528

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 19 a 25.

1.20005/529

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 19, 20 e 21.

1.20005/530

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 19 e 20.

1.20005/531

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 19.

1.20005/532

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i primi tre commi.

1.20005/533

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20005/534

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.20005/535

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 5.

1.20005/536

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i primi due commi.

1.20005/537

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/538

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1.20005/539

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 3 e 5.

1.20005/540

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20005/541

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 4 e 5.

1.20005/542

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 4.

1.20005/543

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 5.

1.20005/544

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 1.

1.20005/545

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere gli ultimi quattro commi.

1.20005/546

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1.20005/547

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20005/548

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.20005/549

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20005/550

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 4 e 5.

1.20005/551

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 4.

1.20005/552

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 5.

1.20005/553

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

1.20005/554

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20005/555

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/556

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/557

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/558

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere gli ultimi tre commi.

1.20005/559

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20005/560

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20005/561

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3 e 5.

1.20005/562

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 3.

1.20005/563

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere gli ultimi due commi.

1.20005/564

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20005/565

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.

1.20005/566

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il penultimo comma.

1.20005/567

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 5.

1.20005/568

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere l'ultimo comma.

1.20005/570

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

1.20005/572

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 24.

1.20005/573

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 25.

1.20005/575

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 23.

1.20005/576

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 24.

1.20005/577

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 25.

1.20005/579

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21 e 22.

1.20005/580

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20 e 21.

1.20005/581

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 20.

1.20005/583

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23, 24 e 25.

1.20005/585

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23 e 24.

1.20005/586

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23 e 25.

1.20005/588

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 23.

1.20005/589

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 24.

1.20005/590

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 25.

1.20005/591

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21 e 22.

1.20005/592

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 21.

1.20005/594

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23, 24 e 25.

1.20005/596

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23 e 24.

1.20005/597

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23 e 25.

1.20005/598

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22 e 23.

1.20005/599

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 22.

1.20005/601

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 23, 24 e 25.

1.20005/603

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 23.

1.20005/604

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le prime due lettere.

1.20005/605

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere a) e b).

1.20005/606

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere a) e c).

1.20005/607

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera a).

1.20005/608

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i primi due periodi.

1.20005/609

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/611

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/613

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il primo periodo.

1.20005/614

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/615

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/617

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il secondo periodo.

1.20005/618

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/619

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il terzo periodo.

1.20005/620

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/621

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le ultime due lettere.

1.20005/622

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere b) e c).

1.20005/623

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la penultima lettera.

1.20005/624

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera b).

1.20005/625

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i primi due periodi.

1.20005/626

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/627

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/628

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/629

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/630

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo periodo.

1.20005/631

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/632

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/633

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/634

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il secondo periodo.

1.20005/635

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/636

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il terzo periodo.

1.20005/637

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/638

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere l'ultima lettera.

1.20005/639

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera c).

1.20005/640

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/641

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

1.20005/642

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/643

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20005/644

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/645

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/646

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/647

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/648

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20005/649

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20005/650

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo periodo.

1.20005/651

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20005/652

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/653

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/654

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/655

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20005/656

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/657

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/658

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/659

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/660

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/661

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/662

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/663

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/664

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 24 e 25.

1.20005/665

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 24.

1.20005/666

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le prime due lettere.

1.20005/667

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

1.20005/668

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

1.20005/669

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la prima lettera.

1.20005/670

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera a).

1.20005/671

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le ultime due lettere.

1.20005/672

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

1.20005/673

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la penultima lettera.

1.20005/674

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.20005/675

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere l'ultima lettera.

1.20005/676

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera c).

1.20005/677

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi cinque periodi.

1.20005/678

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20005/679

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/680

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20005/681

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/682

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/683

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/684

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi due periodi.

1.20005/685

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/686

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il primo periodo.

1.20005/687

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20005/688

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20005/689

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/690

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/691

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/692

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/693

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/694

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo e il quinto periodo.

1.20005/695

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20005/696

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.20005/697

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/698

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/699

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20005/700

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20005/701

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/702

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il terzo e il quinto periodo.

1.20005/703

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20005/704

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il terzo periodo.

1.20005/705

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/706

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20005/707

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/708

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/709

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quarto periodo.

1.20005/710

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/711

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quinto periodo.

1.20005/712

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 25.

1.20005/713

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-bis» e «Art. 93-quater».

1.20005/714

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-bis» e «Art. 93-quater».

1.20005/715

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-bis».

1.20005/716

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 1.

1.20005/717

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20005/718

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20005/719

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/720

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/721

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20005/722

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20005/723

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e sesto.

1.20005/724

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/725

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/726

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/727

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20005/728

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20005/729

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20005/730

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20005/731

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20005/732

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/733

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/734

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/735

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/736

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/737

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20005/738

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e sesto.

1.20005/739

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/740

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20005/741

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20005/742

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/743

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20005/744

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/745

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20005/746

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e sesto.

1.20005/747

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/748

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20005/749

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20005/750

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/751

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20005/752

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/753

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/754

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20005/755

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20005/756

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quinto periodo.

1.20005/757

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/758

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il sesto periodo.

1.20005/759

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/760

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 2 a 8.

1.20005/761

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20005/762

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20005/763

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 2.

1.20005/764

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 3 a 8.

1.20005/765

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20005/766

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20005/767

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 3.

1.20005/768

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi sei periodi.

1.20005/769

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al sesto.

1.20005/770

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20005/771

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20005/772

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/773

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20005/774

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/775

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/776

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/777

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/778

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/779

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/780

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.20005/781

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al settimo.

1.20005/782

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20005/783

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20005/784

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20005/785

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20005/786

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20005/787

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/788

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/789

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/790

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/791

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/792

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al settimo.

1.20005/793

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20005/794

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20005/795

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20005/796

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/797

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20005/798

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/799

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/800

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/801

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quarto al settimo.

1.20005/802

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20005/803

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20005/804

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20005/805

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/806

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20005/807

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/808

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/809

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20005/810

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

1.20005/811

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20005/812

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20005/813

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto e settimo.

1.20005/814

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto e il settimo periodo.

1.20005/815

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1.20005/816

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzultimo periodo.

1.20005/817

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/818

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20005/819

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1.20005/820

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/821

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il sesto periodo.

1.20005/822

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/823

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il settimo periodo.

1.20005/824

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 4 a 8.

1.20005/825

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.20005/826

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20005/827

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 4.

1.20005/828

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/829

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20005/830

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/831

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/832

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/833

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/834

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/835

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.20005/836

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20005/837

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20005/838

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

1.20005/839

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/840

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al penultimo.

1.20005/841

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/842

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/843

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/844

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/845

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/846

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.

1.20005/847

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/848

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/849

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/850

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/851

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/852

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20005/853

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/854

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/855

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quinto periodo.

1.20005/856

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/857

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 5 a 8.

1.20005/858

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1.20005/859

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20005/860

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 5.

1.20005/861

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/862

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/863

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/864

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/865

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/866

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20005/867

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/868

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/869

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/870

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/871

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/872

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/873

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/874

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 6 a 8.

1.20005/875

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.20005/876

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20005/877

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 6.

1.20005/878

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/879

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/880

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/881

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/882

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20005/883

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20005/884

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/885

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/886

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/887

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/888

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/889

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/890

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/891

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20005/892

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 7.

1.20005/893

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi sei periodi.

1.20005/894

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al sesto.

1.20005/895

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20005/896

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20005/897

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20005/898

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20005/899

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/900

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/901

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20005/902

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/903

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/904

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20005/905

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il primo periodo.

1.20005/906

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al settimo.

1.20005/907

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20005/908

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20005/909

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20005/910

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20005/911

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20005/912

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/913

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20005/914

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/915

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20005/916

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/917

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al settimo.

1.20005/918

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20005/919

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20005/920

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20005/921

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20005/922

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20005/923

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/924

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/925

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/926

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quarto al settimo.

1.20005/927

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20005/928

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20005/929

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20005/930

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20005/931

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20005/932

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/933

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/934

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20005/935

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

1.20005/936

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20005/937

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20005/938

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto e settimo.

1.20005/939

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto e il settimo periodo.

1.20005/940

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto periodo.

1.20005/941

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzultimo periodo.

1.20005/942

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/943

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20005/944

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1.20005/945

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/946

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il sesto periodo.

1.20005/947

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/948

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il settimo periodo.

1.20005/949

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 8.

1.20005/950

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-ter» e »Art. 93-quater».

1.20005/951

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-ter».

1.20005/952

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/953

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20005/954

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere il comma 1.

1.20005/955

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/956

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20005/957

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/958

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/959

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/960

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/961

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/962

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/963

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i primi tre periodi.

1.20005/964

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20005/965

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20005/966

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20005/967

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20005/968

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20005/969

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20005/970

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20005/971

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20005/972

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20005/973

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20005/974

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/975

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20005/976

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20005/977

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20005/978

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/979

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/980

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/981

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/982

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere il comma 3.

1.20005/983

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-quater».

1.20005/984

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 6.

1.20005/985

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

1.20005/986

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 5.

1.20005/987

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1.20005/988

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 4.

1.20005/989

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.20005/990

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 3.

1.20005/991

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20005/992

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i primi due commi.

1.20005/993

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20005/994

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il primo comma.

1.20005/995

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 1.

1.20005/996

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere da a) a d).

1.20005/997

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.20005/998

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere da a) a c).

1.20005/999

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.20005/1000

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.20005/1001

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.20005/1002

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.20005/1003

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.20005/1004

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.20005/1005

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 2.

1.20005/1006

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20005/1007

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/1008

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 3.

1.20005/1009

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 4.

1.20005/1010

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 5.

1.20005/1011

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20005/1012

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/1013

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/1014

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 6.

1.20005/1015

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20005/1016

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20005/1017

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.20005/1018

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il quarto periodo.

1.20005/1019

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il quinto periodo.

1.20005/1020

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il sesto periodo.

1.20005/1021

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il penultimo periodo.

1.20005/1022

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il settimo periodo.

1.20005/1023

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20005/1024

CANDIANI

All'emendamento 1.20005, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 7.

1.20005

CALDEROLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribu-

zione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La circoscrizione Trentina-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi".

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale".

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*bis*. –1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma".

8. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "liste di candidati" sono inserite le seguenti: "nei collegi plurinominali";

b) le parole: "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le liste medesime nei singoli collegi plurinominali". (N.B. da invertire con comma 7)

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle li-

ste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile".

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominali".

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole: "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: "riduce al limite prescritto" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma";

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter*) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*".

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

b) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "I contrassegni di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: ", con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3,";

c) al numero 4), le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

d) al numero 5), primo periodo, le parole: "della prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "della prefettura del comune capoluogo di regione" e le parole: "dei comuni della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni inclusi nel collegio plurinominali".

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominali. Accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste

ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato".

17. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: "Art. 59-*bis*. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

4. Ogni altro modo di espressione dei voti di preferenza ne determina la nullità, fatto salvo il voto di lista".

18. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra

elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali Inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna I seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali del quozienti non utilizzate, Il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso In cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso In cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza del seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi fermo restando quando stabilito al comma 6. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna Il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente I restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo Il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionarla del quoziente. Divide polla cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5. Ciascuna delle liste ammesse al ballottaggio può dichiarare l'apparentamento con una o più liste che abbiano validamente partecipato al primo turno elettorale. Se una lista così apparentata, già ammessa al ballottaggio, ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio, l'Ufficio assegna alla lista 310 seggi ed i restanti 30 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le liste ad essa apparentate, in ragione dei risultati ottenuti al primo turno elettorale.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi ri-

spettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionarla del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nel collegio nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazio-

narla del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte Intera del quoziente così ottenuto rappresenta Il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente "Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione del seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato al sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione del seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

19. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa

apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione del seggi al sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, In caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato al deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

20. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: "circoscrizioni" è sostituita dalle seguenti: "collegi plurinomiali" e la parola: "circoscrizione" è sostituita dalle seguenti: "collegio plurinomiale".

21. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

22. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige".

23. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito Il seguente:

"1-*bis*) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-*bis*) le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato".

24. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-*ter* e 93-*quater* in quanto compatibili".

25. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 93-*bis*. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentina-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi

a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, al sensi degli articoli 14 e 14-*bis*, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di Ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quelle collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistingerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un

numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero del seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera del deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-ter. – 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge su l'intero territorio nazionale.

Art. 93-quater.- 1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti va-

lidi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi ec-

cedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza al seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione del seggi al sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procedo quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6".

25-*bis*. Le disposizioni di cui al commi precedenti si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati indetta successivamente al 31 maggio 2016. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni per le elezioni della Camera dei deputati previste dal testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere allo gennaio 2014».

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circostrizionale</i>
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari

1.20003/1

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 1 a 25.

1.20003/2

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/3

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.20003/4

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.20003/5

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.20003/6

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/7

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/8

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20003/9

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/10

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/11

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/12

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 2 a 25.

1.20003/13

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20003/14

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.20003/15

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 2, capoverso «1-bis.», sopprimere il primo periodo.

1.20003/16

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 2, capoverso «1-bis.», sopprimere il secondo periodo.

1.20003/17

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 3 a 25.

1.20003/18

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20003/19

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

1.20003/20

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/21

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20003/22

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.20003/23

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20003/24

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.20003/25

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

1.20003/26

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 4 a 25.

1.20003/27

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20003/28

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

1.20003/29

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere i primi due periodi.

1.20003/30

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/31

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il primo periodo.

1.20003/32

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/33

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il secondo periodo.

1.20003/34

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il terzo periodo.

1.20003/35

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 5 a 25.

1.20003/36

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20003/37

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

1.20003/38

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 6 a 25.

1.20003/39

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20003/40

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 6.

1.20003/41

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 7 a 25.

1.20003/42

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20003/43

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 7.

1.20003/44

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 1.

1.20003/45

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20003/46

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/47

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 2.

1.20003/48

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 8 a 25.

1.20003/49

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 8 e 9.

1.20003/50

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 8.

1.20003/51

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 8, sopprimere la lettera a).

1.20003/52

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 8, sopprimere la lettera b).

1.20003/53

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 9 a 25.

1.20003/54

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 9 e 10.

1.20003/55

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 9.

1.20003/56

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

1.20003/57

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere a) e c).

1.20003/58

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera a).

1.20003/59

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere b) e c).

1.20003/60

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera b).

1.20003/61

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b), sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/62

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b), sopprimere il primo, secondo e quarto periodo.

1.20003/63

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo e secondo periodo.*

1.20003/64

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere i periodi primo e terzo.*

1.20003/66

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo periodo.*

1.20003/68

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.20003/70

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo periodo.*

1.20003/72

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il terzo periodo.*

1.20003/74

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera c).

1.20003/75

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 10 a 25.

1.20003/76

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 10 e 11.

1.20003/77

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 10.

1.20003/78

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 11 a 25.

1.20003/79

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 11 e 12.

1.20003/80

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 11.

1.20003/81

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 12 a 25.

1.20003/82

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 12 e 13.

1.20003/83

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 12.

1.20003/84

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere la lettera a).

1.20003/85

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere la lettera b).

1.20003/86

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
sopprimere il numero 6-bis).*

1.20003/87

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-bis), sopprimere la lettera a).*

1.20003/88

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-bis), sopprimere la lettera b).*

1.20003/89

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
sopprimere il numero 6-ter).*

1.20003/90

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-ter), sopprimere la lettera a).*

1.20003/91

CANDIANI

*All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-ter), sopprimere la lettera b).*

1.20003/92

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 13 a 25.

1.20003/93

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 13 e 14.

1.20003/94

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 13.

1.20003/95

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere da a) a c).

1.20003/96

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a), b) e d).

1.20003/97

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e b).

1.20003/98

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a), c) e d).

1.20003/99

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e c).

1.20003/100

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e d).

1.20003/101

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera a).

1.20003/102

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b), c) e d).

1.20003/103

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b) e c).

1.20003/104

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b) e d).

1.20003/105

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera b).

1.20003/106

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere c) e d).

1.20003/107

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera c).

1.20003/108

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera d).

1.20003/109

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 14 a 25.

1.20003/110

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 14 e 15.

1.20003/111

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 14.

1.20003/112

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere a) e b).

1.20003/113

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere a) e c).

1.20003/114

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera a).

1.20003/115

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere b) e c).

1.20003/116

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera b).

1.20003/117

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/118

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo, il secondo e il quarto periodo.

1.20003/119

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere i primi due periodi.

1.20003/120

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/121

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/122

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20003/123

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo periodo.

1.20003/124

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/125

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/126

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/127

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo periodo.

1.20003/128

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/129

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il terzo periodo.

1.20003/130

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il quarto periodo.

1.20003/131

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera c).

1.20003/132

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere il primo periodo.

1.20003/133

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 15 a 25.

1.20003/134

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 15 e 16.

1.20003/135

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 15.

1.20003/136

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/137

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo, il secondo e il quarto periodo.

1.20003/138

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/139

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/140

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/141

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20003/142

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo periodo.

1.20003/143

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/144

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/145

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/146

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/147

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/148

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/149

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/150

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 16 a 25.

1.20003/151

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 16 e 17.

1.20003/152

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 16.

1.20003/153

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere il periodo da: «L'elettore» fino a: «prescelta».

1.20003/154

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere il periodo da: «Può anche» fino a: «del candidato».

1.20003/155

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 17 a 25.

1.20003/156

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 17 e 18.

1.20003/157

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 17.

1.20003/159

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.20003/160

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20003/161

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/162

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1.20003/163

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20003/164

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 4.

1.20003/165

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.

1.20003/166

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20003/167

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20003/168

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2 e 4.

1.20003/169

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 2.

1.20003/170

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20003/171

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 3.

1.20003/172

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 4.

1.20003/173

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 18 a 25.

1.20003/174

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 18 e 19.

1.20003/175

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 18.

1.20003/176

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 17 a 25.

1.20003/177

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 17 e 18.

1.20003/178

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, sopprimere il capoverso «Art. 83».

1.20003/179

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 1 a 7.

1.20003/180

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20003/181

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/182

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 1.

1.20003/183

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 1) a 7).

1.20003/184

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.20003/185

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1.20003/186

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 1).

1.20003/187

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 1), sopprimere il primo periodo.

1.20003/189

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 2) a 8).

1.20003/190

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1.20003/191

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.20003/192

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 2).

1.20003/193

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 3) a 8).

1.20003/194

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1.20003/195

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1.20003/196

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 3).

1.20003/197

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 4) a 8).

1.20003/198

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

1.20003/199

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 4) e 5).

1.20003/200

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 4).

1.20003/201

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20003/202

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/203

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/204

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il primo periodo.

1.20003/205

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20003/206

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/207

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/208

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20003/209

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/210

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/211

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20003/212

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/213

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il quarto periodo.

1.20003/215

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20003/217

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il quinto periodo.

1.20003/214

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/218

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/219

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/220

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 5) a 8).

1.20003/221

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

1.20003/222

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 5) e 6).

1.20003/223

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 5).

1.20003/224

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «50».

1.20003/225

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «49».

1.20003/226

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «48».

1.20003/227

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «47».

1.20003/228

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «46».

1.20003/229

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola: «40» con la seguente: «45».

1.20003/230

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6), 7) e 8).

1.20003/231

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

1.20003/232

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6) e 8).

1.20003/233

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 6).

1.20003/234

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 7) e 8).

1.20003/235

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 7).

1.20003/236

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 8).

1.20003/237

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i primi dieci periodi.

1.20003/238

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/239

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i primi due periodi.

1.20003/240

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il primo periodo.

1.20003/241

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

1.20003/242

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/243

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/244

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.

1.20003/245

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/246

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/247

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal quarto all'ultimo.

1.20003/248

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/249

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il quarto periodo.

1.20003/250

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal quinto all'ultimo.

1.20003/251

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20003/252

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il quinto periodo.

1.20003/253

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal sesto all'ultimo.

1.20003/254

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20003/255

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il sesto periodo.

1.20003/256

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal settimo all'ultimo.

1.20003/257

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi settimo e ottavo.

1.20003/258

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il settimo periodo.

1.20003/259

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dall'ottavo all'ultimo.

1.20003/260

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi ottavo e nono.

1.20003/261

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'ottavo periodo.

1.20003/262

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/263

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal nono all'ultimo.

1.20003/264

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi nono e decimo.

1.20003/265

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il nono periodo.

1.20003/266

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/267

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi decimo e undicesimo.

1.20003/268

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il decimo periodo.

1.20003/270

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'undicesimo periodo.

1.20003/272

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 2 a 8.

1.20003/273

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20003/274

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20003/275

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.20003/276

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/277

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/278

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20003/279

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/281

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/282

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo, terzo e quarto.

1.20003/283

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/285

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/287

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20003/288

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20003/290

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/292

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/294

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/295

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/297

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/298

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/299

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/300

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 3 a 8.

1.20003/301

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20003/302

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20003/303

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 3.

1.20003/306

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quarto.

1.20003/307

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quinto.

1.20003/308

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, quarto e quinto.

1.20003/312

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20003/313

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20003/316

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/317

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, terzo e quarto.

1.20003/318

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/319

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, terzo e quinto.

1.20003/320

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo, il terzo e il quinto periodo.

1.20003/321

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/322

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/323

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, quarto e quinto.

1.20003/324

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo, il quarto e il quinto periodo.

1.20003/325

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20003/326

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20003/327

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e quinto.

1.20003/328

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo e il quinto periodo.

1.20003/329

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.20003/330

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20003/331

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/332

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/333

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/334

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/335

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/336

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/337

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/338

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/339

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/340

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/341

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1.20003/342

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 4 a 8.

1.20003/343

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.20003/344

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 7.

1.20003/345

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 8.

1.20003/346

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20003/347

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 6 e 7.

1.20003/348

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 6 e 8.

1.20003/349

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 6.

1.20003/350

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 7 e 8.

1.20003/351

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 7.

1.20003/352

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 8.

1.20003/353

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4.

1.20003/354

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.20003/355

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/356

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 5 a 8.

1.20003/357

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1.20003/358

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 6 e 8.

1.20003/359

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20003/360

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 7 e 8.

1.20003/361

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 7.

1.20003/362

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 8.

1.20003/363

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 5.

1.20003/364

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/365

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20003/366

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/367

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/368

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/369

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20003/370

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20003/371

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/372

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/373

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/374

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/375

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/376

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/377

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/378

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/379

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/380

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/381

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/382

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/383

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/384

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/385

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/386

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 6 a 8.

1.20003/387

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.20003/388

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20003/389

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6 e 8.

1.20003/390

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 6.

1.20003/391

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20003/392

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/393

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/394

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere gli ultimi due commi.

1.20003/395

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20003/396

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 7.

1.20003/397

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il penultimo comma.

1.20003/398

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 8.

1.20003/399

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere l'ultimo comma.

1.20003/400

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, sopprimere il capoverso «Art. 83-bis».

1.20003/401

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», sopprimere il comma 1.

1.20003/402

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 1) a 4).

1.20003/403

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i primi quattro numeri.

1.20003/404

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.20003/405

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i primi tre numeri.

1.20003/406

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

1.20003/407

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1.20003/408

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i primi due numeri.

1.20003/409

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1.20003/410

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 3).

1.20003/411

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 4).

1.20003/412

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 1).

1.20003/413

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere i primi due periodi.

1.20003/414

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/415

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/416

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/417

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/418

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo periodo.

1.20003/419

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/420

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/421

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/422

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/423

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/424

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/425

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/426

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 2) a 5).

1.20003/427

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi 4 numeri.

1.20003/428

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1.20003/429

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 5).

1.20003/430

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.20003/431

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

1.20003/432

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 4).

1.20003/433

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 5).

1.20003/434

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 2).

1.20003/435

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20003/436

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal primo al quarto periodo.

1.20003/437

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quarto.

1.20003/438

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quinto.

1.20003/439

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/440

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal primo al terzo periodo.

1.20003/441

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20003/442

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20003/443

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20003/444

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i primi due periodi.

1.20003/445

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/446

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20003/447

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e quinto.

1.20003/448

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il primo periodo.

1.20003/449

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20003/450

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal secondo al quinto periodo.

1.20003/451

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20003/452

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/453

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo e quinto.

1.20003/454

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/455

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/456

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/457

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/458

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20003/459

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo e il quinto periodo.

1.20003/460

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/461

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/462

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/463

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20003/464

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il terzo e il quinto periodo.

1.20003/465

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/466

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/467

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/468

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20003/469

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/470

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quarto periodo.

1.20003/471

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/472

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quinto periodo.

1.20003/473

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi tre numeri.

1.20003/474

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 3) a 5).

1.20003/475

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1.20003/476

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1.20003/477

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 5).

1.20003/478

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 3).

1.20003/479

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i primi due periodi.

1.20003/480

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/481

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/482

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/483

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il primo periodo.

1.20003/484

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/485

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/486

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/487

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/488

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/489

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/490

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/491

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi due numeri.

1.20003/492

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 4) e 5).

1.20003/493

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 4) e il numero 5).

1.20003/494

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 4).

1.20003/495

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20003/496

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/497

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/498

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il primo periodo.

1.20003/499

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/500

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/501

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/502

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/503

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/504

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/505

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20003/506

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/507

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il quarto periodo.

1.20003/508

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20003/509

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20003/510

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il quinto periodo.

1.20003/511

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/512

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal sesto all'ottavo.

1.20003/513

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20003/514

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il sesto periodo.

1.20003/515

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/516

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi settimo e ottavo.

1.20003/517

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il settimo periodo.

1.20003/518

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/519

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere l'ottavo periodo.

1.20003/520

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/521

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 5).

1.20003/522

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo numero.

1.20003/523

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il primo periodo.

1.20003/524

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/525

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/526

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/527

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», sopprimere il comma 2.

1.20003/528

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 19 a 25.

1.20003/529

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 19, 20 e 21.

1.20003/530

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 19 e 20.

1.20003/531

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 19.

1.20003/532

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i primi tre commi.

1.20003/533

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20003/534

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.20003/535

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 5.

1.20003/536

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i primi due commi.

1.20003/537

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/538

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1.20003/539

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 3 e 5.

1.20003/540

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20003/541

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 4 e 5.

1.20003/542

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 4.

1.20003/543

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 5.

1.20003/544

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 1.

1.20003/545

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere gli ultimi quattro commi.

1.20003/546

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1.20003/547

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20003/548

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.20003/549

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20003/550

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 4 e 5.

1.20003/551

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 4.

1.20003/552

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 5.

1.20003/553

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

1.20003/554

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20003/555

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/556

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/557

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/558

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere gli ultimi tre commi.

1.20003/559

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20003/560

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20003/561

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3 e 5.

1.20003/562

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 3.

1.20003/563

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere gli ultimi due commi.

1.20003/564

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20003/565

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.

1.20003/566

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il penultimo comma.

1.20003/567

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 5.

1.20003/568

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere l'ultimo comma.

1.20003/569

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 20 a 25.

1.20003/570

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

1.20003/571

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 20 a 24.

1.20003/572

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 24.

1.20003/573

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 25.

1.20003/574

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 20 a 23.

1.20003/575

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 23.

1.20003/576

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 24.

1.20003/577

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 25.

1.20003/578

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 20 a 22.

1.20003/579

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21 e 22.

1.20003/580

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20 e 21.

1.20003/581

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 20.

1.20003/582

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 21 a 25.

1.20003/583

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23, 24 e 25.

1.20003/584

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 21 a 24.

1.20003/585

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23 e 24.

1.20003/586

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23 e 25.

1.20003/587

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 21 a 23.

1.20003/588

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 23.

1.20003/589

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 24.

1.20003/590

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 25.

1.20003/591

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21 e 22.

1.20003/592

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 21.

1.20003/593

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 22 a 25.

1.20003/594

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23, 24 e 25.

1.20003/595

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 22 a 24.

1.20003/596

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23 e 24.

1.20003/597

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23 e 25.

1.20003/598

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22 e 23.

1.20003/599

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 22.

1.20003/600

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 23 a 25.

1.20003/601

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 23, 24 e 25.

1.20003/602

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 23 e 24.

1.20003/603

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 23.

1.20003/604

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le prime due lettere.

1.20003/605

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere a) e b).

1.20003/606

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere a) e c).

1.20003/607

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera a).

1.20003/608

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i primi due periodi.

1.20003/609

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/610

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/611

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/612

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/613

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il primo periodo.

1.20003/614

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/615

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/616

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/617

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il secondo periodo.

1.20003/618

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/619

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il terzo periodo.

1.20003/620

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/621

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le ultime due lettere.

1.20003/622

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere b) e c).

1.20003/623

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la penultima lettera.

1.20003/624

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera b).

1.20003/625

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i primi due periodi.

1.20003/626

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/627

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/628

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/629

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/630

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo periodo.

1.20003/631

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/632

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/633

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/634

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il secondo periodo.

1.20003/635

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/636

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il terzo periodo.

1.20003/637

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/638

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere l'ultima lettera.

1.20003/639

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera c).

1.20003/640

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/641

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

1.20003/642

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20003/643

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20003/644

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/645

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/646

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/647

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/648

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20003/649

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20003/650

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo periodo.

1.20003/651

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20003/652

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/653

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/654

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/655

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/656

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/657

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/658

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/659

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/660

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/661

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/662

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/663

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/664

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 24 e 25.

1.20003/665

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 24.

1.20003/666

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le prime due lettere.

1.20003/667

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

1.20003/668

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

1.20003/669

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la prima lettera.

1.20003/670

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera a).

1.20003/671

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le ultime due lettere.

1.20003/672

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

1.20003/673

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la penultima lettera.

1.20003/674

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.20003/675

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere l'ultima lettera.

1.20003/676

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera c).

1.20003/677

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi cinque periodi.

1.20003/678

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20003/679

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20003/680

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20003/681

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/682

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/683

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20003/684

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i primi due periodi.

1.20003/685

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/686

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il primo periodo.

1.20003/687

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20003/688

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20003/689

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/690

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/691

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/692

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/693

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/694

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo e il quinto periodo.

1.20003/695

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20003/696

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.20003/697

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/698

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/699

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20003/700

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20003/701

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/702

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il terzo e il quinto periodo.

1.20003/703

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20003/704

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il terzo periodo.

1.20003/705

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/706

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20003/707

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/708

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/709

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quarto periodo.

1.20003/710

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/711

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quinto periodo.

1.20003/712

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 25.

1.20003/713

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-bis» e «Art. 93-ter».

1.20003/714

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-bis» e «Art. 93-quater».

1.20003/715

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-bis».

1.20003/716

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 1.

1.20003/717

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20003/718

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20003/719

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/720

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20003/721

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20003/722

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20003/723

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e sesto.

1.20003/724

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/725

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/726

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/727

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20003/728

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20003/729

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20003/730

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20003/731

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20003/732

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/733

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/734

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/735

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/736

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/737

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20003/738

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e sesto.

1.20003/739

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/740

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20003/741

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20003/742

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/743

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20003/744

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/745

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20003/746

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e sesto.

1.20003/747

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/748

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20003/749

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20003/750

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/751

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20003/752

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/753

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/754

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20003/755

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20003/756

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quinto periodo.

1.20003/757

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/758

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il sesto periodo.

1.20003/759

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/760

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 2 a 8.

1.20003/761

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20003/762

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20003/763

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 2.

1.20003/764

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 3 a 8.

1.20003/765

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20003/766

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20003/767

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 3.

1.20003/768

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi sei periodi.

1.20003/769

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al sesto.

1.20003/770

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20003/771

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20003/772

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20003/773

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20003/774

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/775

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/776

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20003/777

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/778

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/779

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/780

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.20003/781

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al settimo.

1.20003/782

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20003/783

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20003/784

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20003/785

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20003/786

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20003/787

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/788

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/789

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/790

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/791

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/792

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al settimo.

1.20003/793

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20003/794

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20003/795

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20003/796

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/797

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20003/798

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/799

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/800

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/801

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quarto al settimo.

1.20003/802

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20003/803

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20003/804

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20003/805

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/806

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20003/807

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/808

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/809

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20003/810

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

1.20003/811

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20003/812

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20003/813

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto e settimo.

1.20003/814

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto e il settimo periodo.

1.20003/815

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1.20003/816

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzultimo periodo.

1.20003/817

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/818

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20003/819

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1.20003/820

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/821

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il sesto periodo.

1.20003/822

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/823

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il settimo periodo.

1.20003/824

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 4 a 8.

1.20003/825

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.20003/826

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20003/827

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 4.

1.20003/828

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20003/829

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20003/830

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/831

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/832

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/833

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/834

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/835

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.20003/836

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20003/837

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20003/838

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

1.20003/839

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/840

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al penultimo.

1.20003/841

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/842

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/843

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/844

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/845

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/846

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.

1.20003/847

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/848

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/849

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/850

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/851

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/852

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20003/853

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/854

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/855

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quinto periodo.

1.20003/856

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/857

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 5 a 8.

1.20003/858

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1.20003/859

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20003/860

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 5.

1.20003/861

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/862

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/863

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/864

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/865

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/866

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20003/867

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/868

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/869

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/870

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/871

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/872

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/873

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/874

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 6 a 8.

1.20003/875

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.20003/876

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20003/877

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 6.

1.20003/878

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/879

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/880

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/881

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/882

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20003/883

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20003/884

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/885

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/886

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/887

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/888

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/889

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/890

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/891

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20003/892

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 7.

1.20003/893

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi sei periodi.

1.20003/894

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al sesto.

1.20003/895

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20003/896

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20003/897

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20003/898

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20003/899

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/900

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/901

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20003/902

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/903

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/904

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20003/905

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il primo periodo.

1.20003/906

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al settimo.

1.20003/907

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20003/908

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20003/909

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20003/910

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20003/911

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20003/912

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/913

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20003/914

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/915

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20003/916

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/917

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al settimo.

1.20003/918

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20003/919

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20003/920

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20003/921

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20003/922

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20003/923

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/924

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/925

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/926

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quarto al settimo.

1.20003/927

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20003/928

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20003/929

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20003/930

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20003/931

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20003/932

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/933

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/934

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20003/935

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

1.20003/936

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20003/937

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20003/938

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto e settimo.

1.20003/939

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto e il settimo periodo.

1.20003/940

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto periodo.

1.20003/941

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzultimo periodo.

1.20003/942

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/943

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20003/944

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1.20003/945

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/946

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il sesto periodo.

1.20003/947

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/948

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il settimo periodo.

1.20003/949

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 8.

1.20003/950

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-ter» e «Art. 93-quater».

1.20003/951

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-ter».

1.20003/952

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/953

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20003/954

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere il comma 1.

1.20003/955

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/956

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20003/957

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/958

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/959

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/960

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/961

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/962

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/963

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i primi tre periodi.

1.20003/964

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20003/965

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20003/966

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20003/967

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20003/968

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20003/969

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20003/970

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20003/971

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20003/972

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20003/973

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20003/974

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/975

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20003/976

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20003/977

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20003/978

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/979

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/980

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/981

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/982

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere il comma 3.

1.20003/983

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-quater».

1.20003/984

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 6.

1.20003/985

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

1.20003/986

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 5.

1.20003/987

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1.20003/988

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 4.

1.20003/989

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.20003/990

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 3.

1.20003/991

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20003/992

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i primi due commi.

1.20003/993

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20003/994

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il primo comma.

1.20003/995

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 1.

1.20003/996

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere da a) a d).

1.20003/997

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.20003/998

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere da a) a c).

1.20003/999

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.20003/1000

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.20003/1001

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.20003/1002

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.20003/1003

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.20003/1004

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.20003/1005

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 2.

1.20003/1006

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20003/1007

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/1008

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 3.

1.20003/1009

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 4.

1.20003/1010

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 5.

1.20003/1011

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20003/1012

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/1013

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/1014

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 6.

1.20003/1015

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20003/1016

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20003/1017

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.20003/1018

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il quarto periodo.

1.20003/1019

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il quinto periodo.

1.20003/1020

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il sesto periodo.

1.20003/1021

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il penultimo periodo.

1.20003/1022

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il settimo periodo.

1.20003/1023

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20003/1024

CANDIANI

All'emendamento 1.20003, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 7.

1.20003

CALDEROLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio al sensi dell'articolo 83".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati al sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da

attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove".

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo".

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi".

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale".

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*bis*. – 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma".

8. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "liste di candidati" sono inserite le seguenti: "nei collegi plurinominali";

b) le parole: "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le liste medesime nei singoli collegi plurinominali" (N.B. da invertire con comma 7).

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile".

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale".

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole: "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: "riduce al limite prescritto" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al

comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma";

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*; 6-*ter*) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*".

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

b) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "I contrassegni di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: ", con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3,";

c) al numero 4), le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

d) al numero 5), primo periodo, le parole: "della prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "della prefettura del comune capoluogo di regione" e le parole: "dei comuni della circoscri-

zione" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni inclusi nei collegi plurinomiali".

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinomiale. Accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinomiale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinomiale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o

due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato".

17. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-*bis*. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

4. Ogni altro modo di espressione dei voti di preferenza ne determina la nullità, fatto salvo il voto di lista".

18. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli Indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi fermo restando quando stabilito al comma 6. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 11 numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina al fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati è trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi

nel collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza deficitario.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nel collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nel collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

19. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

20. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: "circoscrizioni" è sostituita dalle seguenti: "collegi plurinominali" e la parola: "circoscrizione" è sostituita dalle seguenti: "collegio plurinominale".

21. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze".

22. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige".

23. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";

b) al primo comma, dopo Il numero 2) è inserito il seguente:

"2-*bis*) le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";

e) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato".

24. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla

lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili".

25. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1,

comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale ri-

sulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché al fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-*bis*. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. la presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*ter*. – 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido

in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-*quater*. — 1. l'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-*ter*, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-*bis*;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-*ter*, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché

tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuite alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6".

25-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati indetta successivamente al 31 maggio 2016. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni per le elezioni della Camera dei deputati previste dal testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014».

TABELLA A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circostrizionale</i>
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari

1.20001/1

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 1 a 25.

1.20001/2

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/3

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.20001/4

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 1.

1.20001/5

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.20001/6

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/7

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/8

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20001/9

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/10

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/11

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/12

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 2 a 25.

1.20001/13

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20001/14

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.20001/15

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 2, capoverso «1-bis.», sopprimere il primo periodo.

1.20001/16

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 2, capoverso «1-bis.», sopprimere il secondo periodo.

1.20001/17

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 3 a 25.

1.20001/18

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20001/19

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

1.20001/20

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/21

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20001/22

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.20001/23

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20001/24

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.20001/25

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 3.

1.20001/26

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 4 a 25.

1.20001/27

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20001/28

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 4.

1.20001/29

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere i primi due periodi.

1.20001/30

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/31

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il primo periodo.

1.20001/32

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/33

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il secondo periodo.

1.20001/34

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 4, capoverso «2.», sopprimere il terzo periodo.

1.20001/35

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 5 a 25.

1.20001/36

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20001/37

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 5.

1.20001/38

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 6 a 25.

1.20001/39

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20001/40

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 6.

1.20001/41

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 7 a 25.

1.20001/42

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20001/43

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 7.

1.20001/44

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 1.

1.20001/45

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20001/46

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/47

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 2.

1.20001/48

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 8 a 25.

1.20001/49

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 8 e 9.

1.20001/50

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 8.

1.20001/51

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 8, sopprimere la lettera a).

1.20001/52

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 8, sopprimere la lettera b).

1.20001/53

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 9 a 25.

1.20001/54

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 9 e 10.

1.20001/55

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 9.

1.20001/58

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera a).

1.20001/56

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere a) e b).

1.20001/57

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere a) e c).

1.20001/59

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere le lettere b) e c).

1.20001/60

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera b).

1.20001/61

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b), sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/62

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo, secondo e quarto periodo.*

1.20001/63

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo e secondo periodo.*

1.20001/64

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere i periodi primo e terzo.*

1.20001/65

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo e il quarto periodo.*

1.20001/66

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il primo periodo.*

1.20001/67

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

1.20001/68

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

1.20001/69

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

1.20001/70

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il secondo periodo.*

1.20001/71

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il terzo e il quarto periodo.*

1.20001/72

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il terzo periodo.*

1.20001/73

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, lettera b),
sopprimere il quarto periodo.*

1.20001/74

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 9, sopprimere la lettera c).

1.20001/75

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 10 a 25.

1.20001/76

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 10 e 11.

1.20001/77

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 10.

1.20001/78

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 11 a 25.

1.20001/79

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 11 e 12.

1.20001/80

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 11.

1.20001/81

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 12 a 25.

1.20001/82

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 12 e 13.

1.20001/83

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 12.

1.20001/84

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere la lettera a).

1.20001/85

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, sopprimere la lettera b).

1.20001/86

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
sopprimere il numero 6-bis).*

1.20001/87

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-bis), sopprimere la lettera a).*

1.20001/88

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-bis), sopprimere la lettera b).*

1.20001/89

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
sopprimere il numero 6-ter).*

1.20001/90

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-ter), sopprimere la lettera a).*

1.20001/91

CANDIANI

*All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 12, lettera b),
numero 6-ter), sopprimere la lettera b).*

1.20001/92

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 13 a 25.

1.20001/93

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 13 e 14.

1.20001/94

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 13.

1.20001/95

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere da a) a c).

1.20001/96

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a), b) e d).

1.20001/97

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e b).

1.20001/98

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a), c) e d).

1.20001/99

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e c).

1.20001/100

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere a) e d).

1.20001/101

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera a).

1.20001/102

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b), c) e d).

1.20001/103

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b) e c).

1.20001/104

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere b) e d).

1.20001/105

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera b).

1.20001/106

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere le lettere c) e d).

1.20001/107

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera c).

1.20001/108

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 13, sopprimere la lettera d).

1.20001/109

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 14 a 25.

1.20001/110

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 14 e 15.

1.20001/111

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 14.

1.20001/112

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere a) e b).

1.20001/113

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere a) e c).

1.20001/114

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera a).

1.20001/115

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere le lettere b) e c).

1.20001/116

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera b).

1.20001/117

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/118

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo, il secondo e il quarto periodo.

1.20001/119

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere i primi due periodi.

1.20001/120

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20001/121

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/122

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20001/123

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il primo periodo.

1.20001/124

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20001/125

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/126

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20001/127

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il secondo periodo.

1.20001/128

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/129

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il terzo periodo.

1.20001/130

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera b), capoverso «2.», sopprimere il quarto periodo.

1.20001/131

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, sopprimere la lettera c).

1.20001/132

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 14, lettera c), capoverso «2-bis», sopprimere il primo periodo.

1.20001/133

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 15 a 25.

1.20001/134

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 15 e 16.

1.20001/135

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 15.

1.20001/136

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/137

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo, il secondo e il quarto periodo.

1.20001/138

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/139

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.20001/140

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/141

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20001/142

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il primo periodo.

1.20001/143

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20001/144

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/145

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20001/146

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/147

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/148

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/149

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 15, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/150

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 16 a 25.

1.20001/151

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 16 e 17.

1.20001/152

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 16.

1.20001/153

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere il periodo da «L'elettore» fino a «prescelta».

1.20001/154

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 16, sopprimere il periodo da «Può anche» fino a «del candidato».

1.20001/155

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 17 a 25.

1.20001/156

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 17 e 18.

1.20001/157

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 17.

1.20001/158

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi da 1 a 3.

1.20001/159

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.20001/160

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20001/161

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/162

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1.20001/163

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20001/164

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 4.

1.20001/165

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 1.

1.20001/166

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20001/167

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20001/168

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 2 e 4.

1.20001/169

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 2.

1.20001/170

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20001/171

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 3.

1.20001/172

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 17, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 4.

1.20001/173

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 18 a 25.

1.20001/174

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 18 e 19.

1.20001/175

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 18.

1.20001/178

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, sopprimere il capoverso «Art. 83».

1.20001/179

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 1 a 7.

1.20001/180

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20001/181

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/182

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 1.

1.20001/183

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 1) a 7).

1.20001/184

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.20001/185

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1.20001/186

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 1).

1.20001/187

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 1), sopprimere il primo periodo.

1.20001/188

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/189

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 2) a 8).

1.20001/190

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1.20001/191

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.20001/192

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 2).

1.20001/193

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 3) a 8).

1.20001/194

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1.20001/195

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1.20001/196

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 3).

1.20001/197

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 4) a 8).

1.20001/198

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

1.20001/199

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 4) e 5).

1.20001/200

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 4).

1.20001/201

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20001/202

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/203

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/204

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il primo periodo.

1.20001/205

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20001/206

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/207

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/208

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20001/209

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/210

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/211

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20001/212

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/213

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il quarto periodo.

1.20001/215

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20001/217

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere il quinto periodo.

1.20001/219

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4), sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/220

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri da 5) a 8).

1.20001/221

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 5), 6) e 7).

1.20001/222

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 5) e 6).

1.20001/223

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 5).

1.20001/224

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola «40» con la seguente: «50».

1.20001/225

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola «40» con la seguente: «49».

1.20001/226

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola «40» con la seguente: «48».

1.20001/227

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola «40» con la seguente: «47».

1.20001/228

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola «40» con la seguente: «46».

1.20001/229

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5), sostituire la parola «40» con la seguente: «45».

1.20001/230

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6), 7) e 8).

1.20001/231

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

1.20001/232

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 6) e 8).

1.20001/233

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 6).

1.20001/234

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere i numeri 7) e 8).

1.20001/235

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 7).

1.20001/236

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere il numero 8).

1.20001/237

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i primi dieci periodi.

1.20001/238

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20001/239

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i primi due periodi.

1.20001/240

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il primo periodo.

1.20001/241

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

1.20001/242

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/243

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/244

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.

1.20001/245

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/246

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/247

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal quarto all'ultimo.

1.20001/248

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/249

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il quarto periodo.

1.20001/250

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal quinto all'ultimo.

1.20001/251

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20001/252

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il quinto periodo.

1.20001/253

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal sesto all'ultimo.

1.20001/254

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20001/255

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il sesto periodo.

1.20001/256

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal settimo all'ultimo.

1.20001/257

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi settimo e ottavo.

1.20001/258

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il settimo periodo.

1.20001/259

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dall'ottavo all'ultimo.

1.20001/260

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi ottavo e nono.

1.20001/261

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'ottavo periodo.

1.20001/263

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi dal nono all'ultimo.

1.20001/264

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi nono e decimo.

1.20001/265

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il nono periodo.

1.20001/267

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere i periodi decimo e undicesimo.

1.20001/268

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere il decimo periodo.

1.20001/270

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8), sopprimere l'undicesimo periodo.

1.20001/272

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 2 a 8.

1.20001/273

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20001/274

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20001/275

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.20001/276

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/278

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20001/279

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/282

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo, terzo e quarto.

1.20001/284

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/286

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20001/288

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20001/289

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/291

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/293

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20001/295

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/296

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/298

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/299

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/300

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 3 a 8.

1.20001/301

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20001/302

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20001/303

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 3.

1.20001/304

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20001/307

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quinto.

1.20001/308

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo, quarto e quinto.

1.20001/309

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/312

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20001/313

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20001/314

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/317

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, terzo e quarto.

1.20001/319

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, terzo e quinto.

1.20001/321

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/323

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo, quarto e quinto.

1.20001/325

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20001/327

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi primo e quinto.

1.20001/329

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.20001/330

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20001/331

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/332

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/333

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/334

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20001/335

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/336

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/338

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/339

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/341

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1.20001/342

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 4 a 8.

1.20001/343

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.20001/344

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 7.

1.20001/345

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 5 e 8.

1.20001/346

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20001/347

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 6 e 7.

1.20001/348

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 6 e 8.

1.20001/349

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 6.

1.20001/350

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4, 7 e 8.

1.20001/351

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 7.

1.20001/352

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 4 e 8.

1.20001/353

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4.

1.20001/354

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.20001/355

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/356

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 5 a 8.

1.20001/357

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1.20001/358

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 6 e 8.

1.20001/359

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20001/360

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5, 7 e 8.

1.20001/361

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 7.

1.20001/362

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 5 e 8.

1.20001/363

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 5.

1.20001/364

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/365

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20001/367

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/368

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/369

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20001/370

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20001/373

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/374

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/375

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/376

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20001/378

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/380

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/382

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/384

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 5, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/386

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi da 6 a 8.

1.20001/387

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.20001/388

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20001/389

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 6 e 8.

1.20001/390

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 6.

1.20001/391

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20001/392

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/395

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20001/396

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 7.

1.20001/398

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 8.

1.20001/400

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, sopprimere il capoverso «Art. 83-bis».

1.20001/401

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», sopprimere il comma 1.

1.20001/402

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 1) a 4).

1.20001/404

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.20001/406

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

1.20001/407

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1.20001/409

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1), 3) e 4).

1.20001/410

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 3).

1.20001/411

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 1) e 4).

1.20001/412

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 1).

1.20001/414

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/416

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/418

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il primo periodo.

1.20001/421

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/422

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/424

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 1), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/426

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri da 2) a 5).

1.20001/428

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 4).

1.20001/429

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 3) e 5).

1.20001/430

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.20001/431

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2), 4) e 5).

1.20001/432

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 4).

1.20001/433

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 2) e 5).

1.20001/434

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 2).

1.20001/436

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere dal primo al quarto periodo.

1.20001/438

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo, terzo e quinto.

1.20001/441

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20001/442

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20001/443

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20001/445

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/446

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20001/447

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi primo e quinto.

1.20001/448

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il primo periodo.

1.20001/451

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20001/452

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/453

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo, terzo e quinto.

1.20001/454

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/456

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20001/458

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20001/460

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/461

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/463

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20001/465

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/467

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/470

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quarto periodo.

1.20001/472

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 2), sopprimere il quinto periodo.

1.20001/475

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

1.20001/476

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1.20001/477

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 3) e 5).

1.20001/478

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 3).

1.20001/481

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/482

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/483

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il primo periodo.

1.20001/485

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/487

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/489

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 3), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/492

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere i numeri 4) e 5).

1.20001/494

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 4).

1.20001/495

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i primi quattro periodi.

1.20001/496

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20001/497

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/498

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il primo periodo.

1.20001/499

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/500

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/501

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/502

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20001/503

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/504

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/505

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20001/506

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/507

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il quarto periodo.

1.20001/508

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20001/509

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20001/510

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il quinto periodo.

1.20001/512

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi dal sesto all'ottavo.

1.20001/513

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20001/514

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il sesto periodo.

1.20001/516

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere i periodi settimo e ottavo.

1.20001/517

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere il settimo periodo.

1.20001/519

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 4), sopprimere l'ottavo periodo.

1.20001/521

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, sopprimere il numero 5).

1.20001/523

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il primo periodo.

1.20001/525

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, numero 5), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/527

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 18, capoverso «Art. 83-bis», sopprimere il comma 2.

1.20001/528

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi da 19 a 25.

1.20001/529

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 19, 20 e 21.

1.20001/530

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 19 e 20.

1.20001/531

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 19.

1.20001/533

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20001/534

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.20001/535

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 2 e 5.

1.20001/537

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/538

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1.20001/539

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 3 e 5.

1.20001/540

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20001/541

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1, 4 e 5.

1.20001/542

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 4.

1.20001/543

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 1 e 5.

1.20001/544

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 1.

1.20001/546

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1.20001/547

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20001/548

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 3 e 5.

1.20001/549

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20001/550

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2, 4 e 5.

1.20001/551

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 4.

1.20001/552

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 2 e 5.

1.20001/553

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 2.

1.20001/554

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20001/556

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/559

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20001/560

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20001/561

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 3 e 5.

1.20001/562

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 3.

1.20001/564

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20001/565

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4.

1.20001/567

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 19, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 5.

1.20001/570

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

1.20001/572

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 24.

1.20001/573

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22, 23 e 25.

1.20001/575

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 23.

1.20001/576

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 24.

1.20001/577

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21, 22 e 25.

1.20001/579

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20, 21 e 22.

1.20001/580

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 20 e 21.

1.20001/581

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 20.

1.20001/583

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23, 24 e 25.

1.20001/585

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23 e 24.

1.20001/586

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22, 23 e 25.

1.20001/588

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 23.

1.20001/589

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 24.

1.20001/590

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21, 22 e 25.

1.20001/591

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 21 e 22.

1.20001/592

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 21.

1.20001/594

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23, 24 e 25.

1.20001/596

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23 e 24.

1.20001/597

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22, 23 e 25.

1.20001/598

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 22 e 23.

1.20001/599

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 22.

1.20001/601

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 23, 24 e 25.

1.20001/602

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 23 e 24.

1.20001/603

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 23.

1.20001/605

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere a) e b).

1.20001/606

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere a) e c).

1.20001/607

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera a).

1.20001/609

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/611

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/613

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il primo periodo.

1.20001/615

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/617

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il secondo periodo.

1.20001/619

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera a), numero «1-bis)», sopprimere il terzo periodo.

1.20001/622

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere le lettere b) e c).

1.20001/624

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera b).

1.20001/627

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/629

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/630

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il primo periodo.

1.20001/632

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/634

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il secondo periodo.

1.20001/636

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera b), numero «2-bis)», sopprimere il terzo periodo.

1.20001/639

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, sopprimere la lettera c).

1.20001/642

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20001/643

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20001/645

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/647

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/649

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo e il quarto periodo.

1.20001/650

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il primo periodo.

1.20001/651

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.20001/653

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/655

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

1.20001/657

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/658

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/660

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/662

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 23, lettera c), capoverso, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/664

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 24 e 25.

1.20001/665

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 24.

1.20001/667

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere a) e b).

1.20001/668

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere a) e c).

1.20001/670

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera a).

1.20001/672

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

1.20001/674

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.20001/676

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, sopprimere la lettera c).

1.20001/678

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20001/680

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20001/683

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20001/685

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/686

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il primo periodo.

1.20001/688

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20001/690

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/691

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/693

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20001/695

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20001/696

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.20001/699

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20001/703

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20001/704

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il terzo periodo.

1.20001/707

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/709

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, lettera c), sopprimere il quarto periodo.

1.20001/711

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 24, capoverso, 3 lettera c), sopprimere il quinto periodo.

1.20001/712

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 25.

1.20001/713

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-bis» e «Art. 93-ter».

1.20001/714

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-bis» e «Art. 93-quater».

1.20001/715

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-bis».

1.20001/716

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 1.

1.20001/717

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20001/718

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20001/719

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/720

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20001/721

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e quarto.

1.20001/722

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e quinto.

1.20001/723

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo, secondo e sesto.

1.20001/724

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/725

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/726

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/727

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20001/728

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20001/729

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20001/730

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20001/731

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20001/732

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/733

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/734

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/735

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/736

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20001/737

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e quinto.

1.20001/738

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi secondo e sesto.

1.20001/739

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/740

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20001/741

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20001/742

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20001/743

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20001/744

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/745

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e quinto.

1.20001/746

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi terzo e sesto.

1.20001/747

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/748

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20001/749

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20001/750

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/751

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20001/752

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/753

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/754

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20001/755

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20001/756

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il quinto periodo.

1.20001/757

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/758

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere il sesto periodo.

1.20001/759

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/760

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 2 a 8.

1.20001/761

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.20001/762

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.20001/763

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 2.

1.20001/764

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 3 a 8.

1.20001/765

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.20001/766

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

1.20001/767

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 3.

1.20001/768

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi sei periodi.

1.20001/769

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al sesto.

1.20001/770

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20001/771

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20001/772

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20001/773

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20001/774

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/775

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20001/776

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20001/777

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/778

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/779

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/780

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.20001/781

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al settimo.

1.20001/782

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20001/783

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20001/784

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20001/785

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20001/786

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20001/787

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/788

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/789

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/790

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/791

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/792

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al settimo.

1.20001/793

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20001/794

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20001/795

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20001/796

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20001/797

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20001/798

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/799

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/800

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/801

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quarto al settimo.

1.20001/802

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20001/803

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20001/804

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20001/805

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/806

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20001/807

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/808

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20001/809

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20001/810

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

1.20001/811

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20001/812

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20001/813

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi quinto e settimo.

1.20001/814

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto e il settimo periodo.

1.20001/815

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1.20001/816

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il terzultimo periodo.

1.20001/817

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/818

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20001/819

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1.20001/820

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/821

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il sesto periodo.

1.20001/822

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/823

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 3, sopprimere il settimo periodo.

1.20001/824

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 4 a 8.

1.20001/825

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.20001/826

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 4 e 5.

1.20001/827

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 4.

1.20001/828

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20001/829

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20001/830

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/831

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20001/832

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/833

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/834

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/835

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.20001/836

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi quattro periodi.

1.20001/837

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20001/838

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo all'ultimo.

1.20001/839

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/840

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal secondo al penultimo.

1.20001/841

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/842

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/843

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/844

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20001/845

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20001/846

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.

1.20001/847

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/848

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/849

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/850

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/851

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/852

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20001/853

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/854

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/855

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere il quinto periodo.

1.20001/856

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/857

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 5 a 8.

1.20001/858

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1.20001/859

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 5 e 6.

1.20001/860

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 5.

1.20001/861

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/862

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/863

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/864

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/865

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/866

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20001/867

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/868

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/869

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/870

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/871

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/872

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/873

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/874

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi da 6 a 8.

1.20001/875

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.20001/876

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 6 e 7.

1.20001/877

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 6.

1.20001/878

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/879

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/880

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/881

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/882

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.20001/883

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20001/884

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/885

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/886

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/887

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/888

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/889

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/890

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/891

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

1.20001/892

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 7.

1.20001/893

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi sei periodi.

1.20001/894

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al sesto.

1.20001/895

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi cinque periodi.

1.20001/896

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al quinto.

1.20001/897

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi quattro periodi.

1.20001/898

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al quarto.

1.20001/899

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/900

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20001/901

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi primo, secondo e terzo.

1.20001/902

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/903

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/904

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.20001/905

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il primo periodo.

1.20001/906

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al settimo.

1.20001/907

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20001/908

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al sesto.

1.20001/909

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20001/910

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.20001/911

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

1.20001/912

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/913

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

1.20001/914

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/915

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.20001/916

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/917

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al settimo.

1.20001/918

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20001/919

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.

1.20001/920

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

1.20001/921

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal terzo al quinto.

1.20001/922

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.

1.20001/923

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/924

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/925

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/926

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quarto al settimo.

1.20001/927

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto, quinto, sesto e settimo.

1.20001/928

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quarto al sesto.

1.20001/929

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto, quinto e sesto.

1.20001/930

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quarto e quinto.

1.20001/931

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.20001/932

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/933

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20001/934

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi dal quinto al settimo.

1.20001/935

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto, sesto e settimo.

1.20001/936

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto e sesto.

1.20001/937

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.20001/938

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi quinto e settimo.

1.20001/939

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto e il settimo periodo.

1.20001/940

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il quinto periodo.

1.20001/941

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il terzultimo periodo.

1.20001/942

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/943

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere i periodi sesto e settimo.

1.20001/944

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il sesto e il settimo periodo.

1.20001/945

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/946

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il sesto periodo.

1.20001/947

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/948

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», comma 7, sopprimere il settimo periodo.

1.20001/949

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-bis», sopprimere il comma 8.

1.20001/950

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere i capoversi «Art. 93-ter» e «Art. 93-quater».

1.20001/951

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-ter».

1.20001/952

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/953

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere i commi 1 e 3.

1.20001/954

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere il comma 1.

1.20001/955

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/956

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.20001/957

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/958

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/959

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/960

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/961

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/962

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/963

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i primi tre periodi.

1.20001/964

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi dal primo al terzo.

1.20001/965

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i primi due periodi.

1.20001/966

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e secondo.

1.20001/967

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e terzo.

1.20001/968

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi primo e quarto.

1.20001/969

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20001/970

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere gli ultimi tre periodi.

1.20001/971

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi dal secondo al quarto.

1.20001/972

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi secondo e terzo.

1.20001/973

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi secondo e quarto.

1.20001/974

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/975

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.20001/976

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere i periodi terzo e quarto.

1.20001/977

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

1.20001/978

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/979

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/980

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/981

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/982

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-ter», sopprimere il comma 3.

1.20001/983

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, sopprimere il capoverso «Art. 93-quater».

1.20001/984

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 6.

1.20001/985

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

1.20001/986

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 5.

1.20001/987

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1.20001/988

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 4.

1.20001/989

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.20001/990

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi da 1 a 3.

1.20001/991

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.20001/992

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i primi due commi.

1.20001/993

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere i commi 1 e 2.

1.20001/994

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il primo comma.

1.20001/995

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 1.

1.20001/996

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere da a) a d).

1.20001/997

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.20001/998

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere da a) a c).

1.20001/999

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.20001/1000

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.20001/1001

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.20001/1002

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.20001/1003

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.20001/1004

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.20001/1005

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 2.

1.20001/1006

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.20001/1007

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/1008

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 3.

1.20001/1009

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 4.

1.20001/1010

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 5.

1.20001/1011

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.20001/1012

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/1013

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/1014

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 6.

1.20001/1015

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.20001/1016

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.20001/1017

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.20001/1018

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il quarto periodo.

1.20001/1019

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il quinto periodo.

1.20001/1020

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il sesto periodo.

1.20001/1021

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il penultimo periodo.

1.20001/1022

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere il settimo periodo.

1.20001/1023

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.20001/1024

CANDIANI

All'emendamento 1.20001, capoverso «Art. 1», comma 25, capoverso «Art. 93-quater», sopprimere il comma 7.

1.20001

CALDEROLI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera del deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribu-

zione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove".

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo dei relativi candidati. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi".

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. — 1. Presso la Corte drappello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale".

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*bis*. — 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma".

8. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "liste di candidati" sono inserite le seguenti: "nei collegi plurinominali";

b) le parole: "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le liste medesime nei singoli collegi plurinominali" (N.B. da invertire con comma 7).

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi, in caso di collegi o compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capo lista

nei collegi di ciascuna circoscrizione non possono esservi più del sessanta per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile".

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali".

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole: "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: "riduce al limite prescritto" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma";

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis".

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), primo periodo, sostituire le parole da "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni;

b) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "i contrassegni di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: ", con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,";

c) al numero 4), le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

d) al numero 5), primo periodo, le parole: "della prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "della prefettura del comune capoluogo di regione" e le parole: "dei comuni della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni inclusi nei collegi plurinominali".

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominali. Ad esclusione del capolista,

accanto al nominativo di ciascun candidato sono riportati due rettangoli per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato."

17. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-*bis*. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o due candidati di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul riquadro posto accanto al nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.

4. Ogni altro modo di espressione dei voti di preferenza ne determina la nullità, fatto salvo il voto di lista."

18. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo al seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista cor-

risponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali del quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali del quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi fermo restando quando stabilito al comma 6. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato maggiori

resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-*bis*. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7; procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale cir-

coscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato al sensi del numero 1), ottenendo così l'Indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato al sensi del numero 1), ottenendo così l'Indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli Indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli Indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio al fine del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti i seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a cia-

scuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato al sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

19. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Ai termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi al quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quo-

ziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

20. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: "circoscrizioni" è sostituita dalle seguenti: "collegi plurinominali" e la parola: "circoscrizione" è sostituita dalle seguenti: "collegio plurinominale".

21. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

22. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige".

23. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rap-

presentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato".

24. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili".

25. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla

coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistingerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i

fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-ter. – 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-quater. – 1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti al sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale al sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti al sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto al sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi al sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate al sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendo in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. l'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procedo quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6".

25-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedenti si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati indetta successivamente al 31 maggio 2016. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni per le elezioni della Camera dei deputati previste dal testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014».

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
1) Piemonte	Torino
2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Aosta
3) Lombardia	Milano
4) Trentino-Alto Adige/Südtirol	Trento
5) Veneto	Venezia
6) Friuli Venezia Giulia	Trieste
7) Liguria	Genova
8) Emilia-Romagna	Bologna
9) Toscana	Firenze
10) Umbria	Perugia
11) Marche	Ancona

<i>Circoscrizione</i>	<i>Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>
12) Lazio	Roma
13) Abruzzo	L'Aquila
14) Molise	Campobasso
15) Campania	Napoli
16) Puglia	Bari
17) Basilicata	Potenza
18) Calabria	Catanzaro
19) Sicilia	Palermo
20) Sardegna	Cagliari

1.150001

CORSINI, ALBANO, BROGLIA, CAPACCHIONE, CASSON, CHITI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, RUSSO, SONEGO, TOCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati*). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale na-

zionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83".

2. All'articolo 2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale".

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il cognome e il nome dei relativi candidati".

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi".

6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale".

7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "liste di candidati" sono inserite le seguenti: "nei collegi plurinominali";

b) le parole: "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le liste medesime nei singoli collegi plurinominali".

8. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter.* – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo".

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti, nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile".

10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominali. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi plurinominali".

11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali" e le parole: "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: "riduce al limite prescritto" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma";

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter*) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*".

13. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "I contrassegni di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: ", con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3";

b) al numero 4), le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

c) al numero 5), primo periodo, le parole: "della prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "della prefettura del comune capoluogo di regione" e le parole: "dei comuni della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni inclusi nei collegi plurinominali".

14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: ", sono fornite" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'interno secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

15. il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale".

16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-bis. 1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);

2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra

elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

6) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-*bis*), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;

7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;

8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 5), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi al numero 4);

9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circo-

scrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il

quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale, circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste di singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Qualora la verifica di cui al comma 1 numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.

7. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6); e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

8. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate "gruppo di liste". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il

totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente, così ottenuto

rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine numerico di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi. ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi. alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominali originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte deci-

male del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

19. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: "circoscrizioni" è sostituita dalle seguenti: "collegi plurinominali" e la parola: "circoscrizione" è sostituita dalle seguenti: "collegio plurinominale".

20. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige".

21. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni, il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-*bis*) le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichia-

razione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato".

22. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili".

23. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dal-

l'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la n:maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto-Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino Alto-Adige non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste col-

legate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-*bis*. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-*bis*. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizioni. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2, In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*ter*. – 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale

con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale, il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-*quater*.- 1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-*ter*, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-*bis*;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-*ter*, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-*bis*.

2. il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazio-

nale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale; ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di

ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6".

24. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere allo gennaio 2014».

1.15002

GOTOR, GUERRA, BROGLIA, CAPACCHIONE, CHITI, CORSINI, CUCCA, D'ADDA, DIRINDIN, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, PUPPATO, RICCHIUTI, SONEGO, TOCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati*). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *I*. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito, con possibilità di espressione del voto di preferenza, a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, collegate ad elenchi circoscrizionali di candidati. In ciascuna circoscrizione, il 30 per cento dei seggi assegnati ad ogni lista è attribuito, con arrotondamento all'unità superiore, a candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla stessa lista, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-*bis*, comma 01, in caso di esaurimento dei candidati dell'elenco. I seggi restanti sono attribuiti ai candidati concorrenti nei collegi plurinominali.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, il territorio nazionale è ripartito in 100 collegi plurinominali, distribuiti nelle 33 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella 'A' allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o

una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83".

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *I.* L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi plurinominali, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Con il decreto di cui al comma 1, è altresì determinato il numero massimo di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione tra quelli assegnabili nell'ambito degli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura del 30 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore."

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante nel medesimo rettangolo il contrassegno di ciascuna lista e i nominativi dei candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista medesima, nonché, in un riquadro affiancato, due righe utilizzabili per l'espressione del voto di preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio plurinomiale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo."

4. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

5. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – *I.* Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale".

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "liste di candidati" sono inserite le seguenti: "nei collegi plurinomiali";

b) le parole: "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le liste medesime nei singoli collegi plurinomiali".

7. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 14-*ter.* – *1.* In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da una successione di candidati nel collegio plurinominale presentati secondo un ordine numerico, in misura pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati nel collegio plurinominale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e non superiore a tale numero. A ciascuna lista della circoscrizione è collegato un elenco circoscrizionale di candidati formato da una successione di candidati, presentati secondo un ordine numerico, in numero almeno pari alla metà del massimo numero di seggi assegnabili nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e non superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali e degli elenchi circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel novero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione, nonché nel novero dei candidati collocati al primo posto nei rispettivi elenchi circoscrizionali, non possono esservi più del 50 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità superiore.";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile".

9. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in elenchi circoscrizionali presentati con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di cinque circoscrizioni. Nessuno può essere contestualmente incluso in liste di collegio e in liste circoscrizionali."

10. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: "Le liste dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e gli elenchi circoscrizionali collegati" e le parole: "indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "del capoluogo della regione".

11. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: "riduce al limite prescritto" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis* e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma";

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter*) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i

candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera *a)*, non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*".

12. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), primo periodo, le parole da: "alle coalizioni e alle liste non collegate" sino a fine periodo sono sostituite con le seguenti: "alle liste e ai relativi contrassegni";

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, con i nominativi dei relativi candidati presenti negli elenchi circoscrizionali collegati sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal suddetto sorteggio. Secondo il medesimo ordine sono riportati sui manifesti i contrassegni, di ciascuna lista con i nominativi dei relativi candidati nei collegi plurinomiali nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3.";

c) al numero 4), le parole: "alla prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "alla prefettura del comune capoluogo di regione";

d) al numero 5), primo periodo, le parole: "della prefettura capoluogo della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "della prefettura del comune capoluogo di regione" e le parole: "dei comuni della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni inclusi nei collegi plurinomiali".

13. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico e riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate e i nominativi dei relativi candidati nei collegi plurinomiali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere ripro-

dotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei candidati presenti nei relativi elenchi circoscrizionali collegati, nonché due righe per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza in favore dei candidati concorrenti nel collegio uninominale.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".

14. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale".

15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo sulle apposite righe il cognome, ed eventualmente il nome, del candidato o dei candidati prescelti."

16. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 59-*bis*. — 1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.

2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

17. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:

"Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);

8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di

quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi fermo restando quanto stabilito al comma 7. Il numero dei seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quo-

ziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 5), e al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8:

a) individua per ciascuna lista, nel limite del 30 per cento dei seggi ai quali la lista ha diritto, con arrotondamento all'unità superiore, i candidati presenti nell'elenco circoscrizionale collegato alla medesima lista, secondo l'ordine numerico di presentazione, fino ad esaurimento del medesimo elenco;

b) verifica che il totale dei candidati individuati ai sensi della lettera a) nell'ambito della circoscrizione non superi il numero massimo di

cui all'articolo 3, comma 3. In tal caso, proclama eletti i suddetti candidati. Nel caso la verifica abbia dato esito negativo, sottrae i seggi eccedenti a partire dalla lista con la cifra elettorale circoscrizionale inferiore;

c) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presenti nell'elenco, i seggi vacanti sono attribuiti nei singoli collegi plurinomiali della circoscrizione con le modalità di cui al comma 2.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste:

1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza o gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi

nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista o gruppo di liste di minoranza deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista o gruppo di liste di minoranza eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista o gruppo di liste di minoranza deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per la lista di maggioranza e il gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

18. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei

limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, fatti salvi i seggi già attribuiti ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 01, i candidati della lista in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascuno di essi, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

19. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: "circoscrizioni" è sostituita dalle seguenti: "collegi plurinominali" e la parola: "circoscrizione" è sostituita dalle seguenti: "collegio plurinominale".

20. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione:

a) al candidato non eletto che abbia conseguito il maggior numero di preferenze, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un eletto nell'ambito del collegio plurinominale;

b) al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti inclusi nell'elenco circoscrizionale collegato alla lista, nel caso in cui la vacanza del seggio riguardi un eletto incluso nell'elenco medesimo".

21. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige".

22. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente rattribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";

b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-*bis*) le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegate, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";

c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato".

23. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili".

24. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.».

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

Circoscrizioni

- 1) Piemonte 1
- 2) Piemonte 2
- 3) Valle d'Aosta
- 4) Lombardia 1 (provincia di Milano)
- 5) Lombardia 1-bis (Milano città)
- 6) Lombardia 2 (Brescia-Bergamo)
- 7) Lombardia 2-bis (Como- Lecco- Sondrio-Varese)
- 8) Lombardia 3
- 9) Veneto 1
- 10) Veneto 2
- 11) Trentino Alto Adige
- 12) Friuli Venezia-Giulia
- 13) Liguria
- 14) Emilia Romagna 1 (Piacenza-Parma- Reggio-Modena)
- 15) Emilia Romagna 2 (Bologna-Ferrara-Forlì-Cesena-Rimini)
- 16) Toscana 1 (Firenze-Prato- Arezzo)
- 17) Toscana 2 (Siena-Grosseto-Lucca-Massa-Livorno-Pisa)
- 18) Umbria
- 19) Marche
- 20) Lazio 1 (Roma Città)
- 21) Lazio 1-bis (Provincia di Roma)
- 22) Lazio 2

- 23) Abruzzo
 - 24) Molise
 - 25) Campania 1
 - 26) Campania 2
 - 27) Puglia 1 (Foggia-BAT-Bari)
 - 28) Puglia 2 (Taranto-Brindisi-Lecce)
 - 29) Basilicata
 - 30) Calabria
 - 31) Sicilia 1
 - 32) Sicilia 2
 - 33) Sardegna
-

1.12000

RICCHIUTI, MINEO, CASSON, TOCCI, LO GIUDICE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 1, capoverso Articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84".

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. La elezione nel collegio Valle d'Aosta', che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "ai singoli Collegi" sono sostituite dalle seguenti: "alle singole circoscrizioni".

4. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi, in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";

5. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella *B* allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella *A* allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

6. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma, è sostituito dal seguente:

"I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato";

b) all'articolo 14, al terzo comma, dopo le parole: "la presentazione di contrassegni" sono inserite le seguenti: ",sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste";

c) l'articolo 14-*bis* è soppresso;

d) all'articolo 16, quarto comma, dopo le parole: "ai depositanti" sono aggiunte le seguenti "delle candidature uninominali o";

e) dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*bis*. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (43). Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, Legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi".

f) all'articolo 19, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di due circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.";

g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori (52).

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione (53).

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sotto scrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati o candidatura uninominale. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25".

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi".

7. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

8. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda";

b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: "sei" è sostituita dalle seguenti: "sei e trenta";

c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: "Art. 46. — 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.";

d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse;

e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;

g) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: "Art. 64. —1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto";

h) l'articolo 65 è abrogato.

9. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 68, al comma 3 sono premessi i seguenti:

"1. Compite le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al pre-

sidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.;

c) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.;

d) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel

collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede al sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.";

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato detto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.";

c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. — 1. n deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio."

11. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 86. — 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne da immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di inleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo".

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nel dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

13. Il Governo predisporre lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

14. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

15. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

16. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti nonne per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge .

17. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

1.5 (testo corretto)

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. – I I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero votano nella circoscrizione di appartenenza nel territorio nazionale, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia al di fuori delle ipotesi di applicazione del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

Art. 1-*ter.* – 1. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis* votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-*bis* che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

4. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione

che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il venticinquesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

6. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: ", compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia" sono soppresse;

b) alla lettera *d)*, le parole: "Asia, Oceania e Antartide" sono soppresse;

c) dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* Asia, compresa la Federazione russa e la Turchia;

d-ter) Oceania e Antartide".

8. All'articolo 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il numero degli iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470".

9. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

b) il comma 4 è abrogato.

10. Al comma 1 dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti nome per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

"*h-bis)* i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368".

11. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta

indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei

cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*".

12. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

13. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988. n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.12001

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988. n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001. n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001. n. 459, come modificato dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. – 1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero votano nella circoscrizione di appartenenza nel territorio nazionale, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia al di fuori delle ipotesi di applicazione del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

Art. 1-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-bis votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1 e all'articolo 1-bis che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

4. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedono a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, inominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione

che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il venticinquesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

6. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: ", compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia" sono soppresse;

b) alla lettera *d)*, le parole: "Asia, Oceania e Antartide" sono soppresse;

c) dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

d-bis) Asia, compresa la Federazione russa e la Turchia;

d-ter) Oceania e Antartide.

8. All'articolo 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il numero degli iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470".

9. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

b) il comma 4 è abrogato.

10. Al comma 1 dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti nome per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

h-bis) i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368".

11. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è ag-

giunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nella apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti

espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

g) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*".

12. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

13. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

15. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

1.6 (testo corretto)

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. L'elettore ha facoltà di attribuire in ogni circoscrizione non più di tre preferenze, per determinare l'ordine dei candidati nella lista votata ai fini dell'elezione, secondo le modalità stabilite dal presente testo unico".

2. All'articolo 31, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con gli spazi per l'attribuzione dei voti di preferenza".

3. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elettore può altresì indicare nelle apposite righe il voto di preferenza, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59-bis";

b) dopo le parole: "ogni esemplificazione" sono inserite le seguenti: "e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere".

4. La tabella *A-bis* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *A-bis* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: "in liste con" sono inserite le seguenti: "medesimi o".

6. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 59-*bis*. — 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima.

2. In caso di identità di cognome tra candidati, devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere entrambi o uno solo dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.

3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Nel caso di espressione di preferenze, almeno una deve riguardare un candidato di sesso femminile.

5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono nulle.

6. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato nessun contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati indicati.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti solo a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati indicati.

9. In caso di preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio rimangono valide le prime.

59-*ter*. — 1. Nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima".

6. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il nu-

mero progressivo della lista per la quale è dato il voto e il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione. Passa la scheda a un altro scrutatore il quale, con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i voti di preferenza";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere".

7. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: "di lista" sono inserite le seguenti: "e di preferenza".

8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore dei candidati nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione;";

b) al numero 2), dopo le parole: "di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: ", la cifra elettorale individuale".

9. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi; in caso positivo procede con le operazioni di cui ai numeri 6), 7), 8 e 9); in caso negativo, verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espresso e un numero di seggi inferiore a 340, abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi. In caso positivo, procede ai sensi del comma 2; in caso negativo procede con le operazioni di cui ai numeri 6), 7), 8 e 9)";

b) al comma 1, numero 7), le parole: "qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo" sono soppresse;

c) al comma 2, le parole: "ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del

comma 1, numero 5), non abbia già conseguito almeno 340 seggi e abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi".

10. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 84 – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali è proclamato eletto il candidato più anziano per età"».

1.7 (testo corretto)

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti)

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3. Dopo l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale e il nome e il cognome della persona da loro indicata attraverso elezioni primarie come capo della forza politica.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona indicata a seguito di elezioni primarie come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1.

6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.

Art. 14-ter. – 1. Per la designazione del capo della forza politica da indicare contestualmente al deposito del programma elettorale, ai sensi dell'articolo 14-bis, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette in tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni di legge.

2. Ogni partito politico o coalizione di partiti ha l'obbligo di indicare come capo della forza politica o della coalizione solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formatesi a conclusione delle elezioni primarie svolte in tutto il territorio nazionale.

Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati nella quota uninominale, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere nei singoli collegi elezioni primarie dirette.

2. La lista di ogni partito politico o coalizione di partiti all'interno di ciascun collegio deve prevedere solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formate a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio.

3. I candidati risultati non vincitori a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio non possono candidarsi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alle elezioni primarie, in nessuna lista nella quota uninominale.

4. Le elezioni primarie dirette per la designazione dei candidati nella quota uninominale sono regolate da disposizioni di legge".

4. L'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – 1. Entro le ore 16 del quindicesimo giorno dall'indizione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre le ore 16 del settantacin-

quesimo giorno antecedente al voto, le liste o le forze politiche che intendono presentare la propria lista nel collegio uninominale devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine per la presentazione del contrassegno è ridotto a dieci giorni dall'indizione delle elezioni primarie e comunque, non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente al voto.

3. Il contrassegno deve essere depositato da una persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

4. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

5. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare".

5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – *1.* All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, dei candidati alle elezioni primarie nei singoli collegi e relativi documenti.

2. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

3. Il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione della designazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la stessa designazione si riferisce".

6. L'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – *1.* A conclusione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre il trentesimo giorno antecedente al voto, gli uffici elettorali circoscrizionali proclamano vincitore il candidato più votato all'interno delle rispettive liste nei singoli collegi e procedono alla comunicazione delle liste definitive dei candidati al Ministero dell'interno.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta alle forze politiche".

5. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono abrogati.

8. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. – *1.* I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16, 17 e 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, e successive modificazioni".

9. Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono abrogati.

10. Entro cento cinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al cento cinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le consultazioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione non sono obbligatorie.

11. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale centrale nazionale stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.

12. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali del partito politici o delle coalizioni dei partiti.

13. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono contestualmente in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione del contrassegno.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi della forza politica o della coalizione.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;

d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista o coalizione qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al compito dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Entro cento venti giorni dalle elezioni l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per i candidati in ciascun collegio della quota uninominale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'indizione viene effettuata contestualmente al decreto di scioglimento delle Camere.

17. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine è ridotto a tre giorni.

18. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito *internet* del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni dei partiti.

19. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono in tutti i collegi uninominali in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le elezioni primarie si tengono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente il voto.

20. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi del partito politico o della coalizione di partiti.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

22. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto d'interessi:

a) ad alienare o a sottoporre a *blind trust* ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di pubblico servizio ovvero di licenze televisive o radiotelesive ovvero di testate editoriali;

b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a di smettere o a costituire in *blind trust* le attività che comportano un conflitto di interessi;

c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi o lavori pubblici o privati dei membri del Governo.

23. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.

24. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità, di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

25. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine pre-

stabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

26. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti mediante le elezioni primarie.

27. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.

28. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco. 3.

29 L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di sindaco, in conformità a principi e criteri direttivi conformi ai criteri di cui articolo 6, comma 3, opportunamente adeguati.

31. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette organizzate se-

condo le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.

32. In tutti i comuni i partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.

33. I partiti politici o le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggioranza degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento.

34. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

35. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:

a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive».

1.8

CALDEROLI, BISINELLA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto degli studenti fuori sede, conformemente ai principi di eguaglianza, libertà e segretezza.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero sulla scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, per la procedura di voto anticipato";

b) all'articolo 30, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«10-*bis*) sei schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera c)";

c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-*bis*. — 1. Ogni prefettura — ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede, entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni, a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo;

b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede di cui alla lettera b), in cui inserire ciascuna di tali schede;

d) predisporre un numero di moduli, pari a quello delle schede di cui alla lettera b), per l'attestazione del fatto che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e liberamente; tali moduli recano appositi spazi per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre un numero di buste pari a quello delle schede di cui alla lettera b), recanti appositi spazi per l'indicazione del nome e cognome, del comune di residenza del votante, della sezione elettorale di cui è assegnato il votante stesso ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura competente per la relativa circoscrizione elettorale; tali buste sono munite di appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto delle liste elettorali di tutte le circoscrizioni d'Italia, da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo:".

d) all'articolo 31:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto in ordine alle schede per l'espressione del voto anticipato dal comma 1-*bis* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti sono bianche a riempire e presentano:

a) la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista ovvero del suo numero progressivo e, ove consentito, del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove consentito".

3. Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinaria e della votazione anticipata".

4. Nel titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, prima dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

"Art. 41-*bis*. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. Possono fare richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato i soli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui eserciterebbero il loro diritto di voto secondo la procedura odierna.

3. La procedura di voto anticipato si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 41-*ter*. – 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato di cui all'articolo 41-*bis*, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia in cui intende votare con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa, allegando il certificato elettorale e il certificato di iscrizione all'università, ovvero con equivalenti modalità di comunicazione elettronica certificata.

Art. 41-*quater*. – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data delle votazioni, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla prefettura – ufficio territoriale del Governo presso cui ha richiesto di poter votare e:

a) riceve la scheda e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*;

b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa, e, ove consentito, quello del candidato prescelto, nonché, ove consentito, esprimendo una o più preferenze; quindi inserisce la scheda votata dentro la busta;

c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio, dal quale riceve il modulo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*, lo compila e lo sottoscrive;

d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo;

e) il funzionario inserisce la busta e il modulo di accompagnamento nell'ulteriore busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-*bis* e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e con l'indicazione della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per quella sezione, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede al-

l'apposizione del sigillo antimanomissione sulla busta di cui alla citata lettera e), la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

Art. 41-*quinquies*. — 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura ufficio territoriale del Governo presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per prefettura — ufficio territoriale del Governo di destinazione le buste di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 41-*quater*, a inserirle in appositi plichi e inviarle alle prefetture di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

Art. 41-*sexies*. — 1. Ogni prefettura — ufficio territoriale del Governo, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies*, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 41-*quater*. Provvede quindi a inserirle in una busta recante la dicitura 'Voto anticipato' e ad accorparle al materiale di ogni sezione, che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora uno o più plichi contenenti schede votate anticipatamente pervengano alla prefettura ufficio territoriale del Governo dopo il termine di cui al comma 1 dell'articolo 41-*quinquies*, si procede alla loro distruzione senza aprire le buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale ai fini di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine, nell'ottica di un miglioramento delle procedure di voto anticipato".

5. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico di cui all'articolo 41-*quinquies* contenente una sola scheda di voto anticipato, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del presidente e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, il presidente:

a) apre, se presente, il plico della prefettura — ufficio territoriale del Governo contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna e presente nei registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contigenti le schede votate nell'urna in modo che siano scrutinate con le altre, a operazioni di votazione concluse.

6. Se qualcuna delle verifiche di cui al nono comma non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato attribuibili a uno

stesso votante, il presidente annulla le schede e non ne dà menzione sul registro; qualora il votante si presenti al seggio, egli può esprimere il proprio voto con le modalità ordinarie.

7. Al testo uni delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scruta tori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis*)";

b) all'articolo 55, primo comma, le parole: "né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto" sono soppresse;

c) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: "o la firma dello scrutatore" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle schede di cui all'articolo 31 comma 1-*bis*";

d) all'articolo 68, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Il presidente provvede a timbrare e firmare ogni scheda di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, scrutinata";

e) all'articolo 70:

1) al primo comma, le parole: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62";

2) al secondo comma, le parole: "che non siano quelle prescritte dall'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31"».
